

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-2211 del 07/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Ditta SALUMIFICIO RONCARATI VALERIO con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Giuseppe Fabbri, n. 76. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di salumificio con lavorazione carni fresche e produzione di prodotti a base di carne. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-2298 del 07/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | PAOLA MAGRI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Questo giorno sette MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 1863/2017/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **SALUMIFICIO RONCARATI VALERIO** con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Giuseppe Fabbri, n. 76. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **salumificio con lavorazione carni fresche e produzione di prodotti a base di carne**.

### LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 27.12.2016 trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. di Arpae il 19.01.2017 con il n. PGFE/2017/527, presentata al SUAP del Comune di Ferrara - Protocollo n. 127051 in data 09.11.2016, dalla Ditta SALUMIFICIO RONCARATI VALERIO, nella persona di Roncarati Valerio, in qualità di titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Giuseppe Fabbri, n. 76, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di salumificio con lavorazione carni fresche e produzione di prodotti a base di carne;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura e all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35" e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  
Corso Isonzo n° 105/a | 44121 Ferrara | tel +39 0532 299552 | fax +39 0532 299553 | PEC [aoofe@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpae.emr.it)

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/527 del 19.01.2017 con cui sono stati chiesti chiarimenti, in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 31.05.2017 con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta riguardante in particolare la matrice scarichi con la precisazione, nella relazione tecnica, che “l'attività non dà luogo ad emissioni in atmosfera”;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara, in data 06.02.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/1481 del 06.02.2018), con cui ha trasmesso il parere ambientale favorevole, con prescrizioni, del Servizio Ambiente dello stesso Comune, Prot. n. PG/2018/15736 del 01.02.2018, in merito allo scarico di acque reflue costituite da reflui produttivi derivanti dall'attività di lavorazione carni e da reflui civili, in pubblica fognatura, con le prescrizioni contenute nel parere di HERA S.p.A. Prot. n. 11657 del 01.02.2018, allegato alla nota stessa e all'impatto acustico;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e

l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara

### A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Ditta **SALUMIFICIO RONCARATI VALERIO**, nella persona del titolare con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Giuseppe Fabbri, n. 76, C.F. RNCVLR50E22D548G e p.IVA n. 00410740385, per l'esercizio dell'attività di **salumificio con lavorazione carni fresche e produzione di prodotti a base di carne**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                                     | Ente Competente |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | Comune          |
| Rumore                         | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11                                                            | Comune          |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico di Classe "C", nella pubblica fognatura di tipo "misto" di Via G. Fabbri, autorizzato con il presente atto, è quello contrassegnato con la sigla "**S1**" (scarico finale acque di processo, reflui civili) e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - SCHEMA FOGNATURE**;
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, sopra citata;
3. Lo scarico delle acque industriali "**S1**" deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
  - "**PC1**" pozzetto campionamento;
4. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Ferrara, la Ditta deve provvedere alle seguenti prescrizioni:
  - **identificazione** mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento "**PC1**";
5. La Ditta deve provvedere al mantenimento della perfetta efficienza dei manufatti di trattamento mediante periodica pulizia dei pozzetti degrassatori e della vasca di ossidazione totale;
6. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
7. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto deve essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, **non oltre 30 giorni** dalla data di rilascio del presente atto da parte di SUAP;
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili, compresi i pozzetti dei

cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

9. La Ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
11. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa che:

- la Società HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara;
- al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- la Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

## B) IMPATTO ACUSTICO

1. I compressori a servizio delle celle frigorifere ed in particolare la sorgente S1, devono essere regolarmente mantenuti al fine di contenere le vibrazioni indotte e il rumore;
2. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Si precisa che, in caso di segnalazioni o esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta per verificare l'effettivo rispetto dei limiti acustici.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.



Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**